

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 4/2014 DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 640/2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Modifiche del regolamento (CE) n. 640/2009

Il regolamento (CE) n. 640/2009 è così modificato:

1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce specifiche per la progettazione ecocompatibile al fine di immettere in commercio e mettere in servizio i motori, anche integrati in altri prodotti.

2. Il presente regolamento non si applica:

- a) ai motori progettati per funzionare interamente immersi in un liquido;
- b) ai motori completamente integrati in un prodotto (ad esempio in un cambio, una pompa, un ventilatore o un compressore) per i quali non è possibile testare le prestazioni energetiche autonomamente dal prodotto;
- c) ai motori progettati per funzionare esclusivamente:
 - i) a più di 4 000 metri di altitudine sul livello del mare;
 - ii) a temperature dell'aria ambiente superiori a 60 °C;
 - iii) a una temperatura massima di esercizio superiore a 400 °C;
 - iv) a temperature dell'aria ambiente inferiori a – 30 °C per qualsiasi tipo di motore o inferiori a 0 °C per motori muniti di raffreddamento ad acqua;
 - v) a una temperatura del refrigerante dell'acqua in entrata al prodotto inferiore a 0 °C o superiore a 32 °C; oppure

vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

sentito il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti,

considerando quanto segue:

- (1) Dall'esperienza acquisita nell'attuazione del regolamento (CE) n. 640/2009 ⁽²⁾ della Commissione è emersa la necessità di modificare talune disposizioni del regolamento (CE) n. 640/2009 al fine di evitare effetti indesiderati sul mercato dei motori e sul rendimento dei prodotti interessati da detto regolamento.
- (2) I recenti sviluppi nel mercato dei motori elettrici hanno determinato una serie di modifiche ai valori limite applicati ad altitudine, temperature massime e minime dell'aria ambiente e temperature del refrigerante dell'acqua. Le suddette modifiche tengono conto del fatto che i motori funzionano in condizioni estreme e richiedono pertanto caratteristiche speciali di progettazione. Questi sviluppi devono trovare riscontro nel regolamento.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE,

⁽¹⁾ GU L 285, 31.10.2009, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 191, 23.7.2009, pag. 26.

vi) in atmosfera potenzialmente esplosiva, quale definita nella direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*);

2) L'allegato I del regolamento (CE) n. 640/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

d) in motori auto frenanti,

Articolo 2

Entrata in vigore

ad eccezione dei requisiti in materia d'informazioni di cui all'allegato I, punti da 2.3 a 2.6 e 2.12.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(*) GU L 100 del 19.4.1994, pag. 1.»

Esso si applica sei mesi dopo la data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Modifiche dell'allegato I del regolamento n. (CE) 640/2009

Al punto 2 dell'allegato I dopo il terzo comma è stato aggiunto il seguente comma:

«Quando le dimensioni della targhetta non consentono di riportare tutte le informazioni di cui al punto 1, è necessario indicare solo l'efficienza nominale (η) a pieno carico e tensione nominali (U_N).»
